

**Relazione sull'implementazione degli strumenti di
Governano Societario e
valutazione del rischio di crisi aziendale**

-2018-

La presente Relazione, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea di S.A.BA.R. S.p.a./S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (di seguito anche "S.A.BA.R.") in data 30/05/2018, intende fornire un quadro generale e completo sulla attività di integrazione degli strumenti di governo societario, ai sensi e nel rispetto delle indicazioni fornite all'articolo 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (a seguire TUSP).

La disposizione di legge suddetta ha introdotto l'onere di procedere alla redazione di una relazione, in sede di approvazione del bilancio, per valutare la necessità o meno di implementare gli strumenti interni di governo societario; l'articolo 6 infatti prevede che *"le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

La valutazione sull'opportunità dell'implementazione degli strumenti indicati dal legislatore è pertanto demandata alla discrezionalità della singola società.

S.A.BA.R., nel rispetto della previsione di legge, ha avviato un percorso societario atto a determinare un incremento degli strumenti interni di controllo delle attività, implementando gli strumenti di governo societario.

Più nello specifico, S.A.BA.R. in ossequio alla normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013), prevenzione della corruzione (l. 190/2012) e responsabilità delle società (D.lgs. 231/2001) ha implementato gli strumenti interni di controllo e adottato una serie di documenti e procedure in numerosi ambiti della propria attività.

L'adozione del codice di comportamento, del codice etico e del codice disciplinare hanno circoscritto e normato la condotta dei dipendenti, dei collaboratori nonché dei soggetti operanti in nome e per conto di S.A.BA.R. adempiendo alle indicazioni del legislatore in materia di implementazione degli strumenti di governo societario.

In materia di responsabilità societaria inoltre S.A.BA.R. ha provveduto ad adottare il Modello di Organizzazione e Gestione (a seguire MOG) ed a nominare un Organismo di Vigilanza (a seguire OdV) che verifica la corretta applicazione delle procedure aziendali.

L'OdV infatti svolge periodiche riunioni, adotta procedure aziendali e interagisce con i soggetti apicali interessati.

Dell'attività complessivamente svolta in seno a S.A.BA.R. e dell'avvenuta implementazione degli strumenti di governo societario, nei termini suddetti, è stata data diffusione ed informazione; infatti S.A.BA.R. ha provveduto attraverso la convocazione di sessioni di formazione e la pubblicazione sul sito web di S.A.BA.R della documentazione di interesse, a informare tutti i soggetti destinatari.

Atteso quanto sopra, S.A.BA.R. ha provveduto ad adempiere alle indicazioni fornite dal legislatore all'art. 6 del D.lgs. 175/2016, e intende proseguire nell'implementazione degli strumenti di governo societario, anche in ragione ed alla luce della maggiori e successive indicazioni chiarificatrici che verranno fornite in materia dal legislatore nonché dalle Autorità indipendenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

1. Normativa e scopo

1. Con il TUSP, come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017, è stato introdotto l'onere in capo alle società a controllo pubblico di adottare un programma di valutazione del rischio di crisi di impresa.
2. La normativa citata ha introdotto nell'ordinamento giuridico degli strumenti e delle procedure, di natura preventiva, adatti a monitorare lo stato di salute della società, con lo scopo di fare emergere eventuali patologie prima che si giunga a una situazione di crisi irreversibile.
3. Il postulato fondamentale cui attenersi perché l'impresa possa continuare a vivere e creare valore è quello della "continuità aziendale" (c.d. "going-concern").

Tale postulato rappresenta il presupposto basilare per la valutazione delle voci del bilancio d'esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

A tal fine l'articolo 2423 bis del codice civile prevede al comma 1 n.1) che *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività (...)".*

La responsabilità della valutazione dell'esistenza del presupposto della "continuità aziendale" è posta in capo all'organo amministrativo e deve essere fatta su un futuro prevedibile.

4. Sul medesimo presupposto della "continuità aziendale" l'articolo 6 comma 2 del TUSP prescrive che *"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'abito della relazione di cui al comma 4"*.
5. L'obiettivo pertanto del presente programma è quello di individuare degli indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare le "Soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario un intervento ai sensi dell'articolo 14 del TUSP.
6. L'articolo 14 comma 2 del TUSP prevede infatti che *"Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6 comma 2 uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento"*.
7. Le valutazioni di cui al presente Programma devono inoltre principiarsi da una basilare distinzione tra il concetto di "insolvenza" e quello di "crisi d'impresa":
 - l'"insolvenza", ai sensi dell'articolo 5 della legge fallimentare, è una condizione statica ed irreversibile che prende atto al termine di un processo di crisi aziendale, definita come: *"Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;
 - lo stato di "crisi d'impresa", pur mancando nell'ordinamento la definizione unitaria della nozione, è genericamente intesa come una condizione di temporanea illiquidità, che può anticipare l'insolvenza, senza tuttavia necessità o certezza alcuna circa una sua reale successiva manifestazione.

Pertanto non sussiste una condizione di equivalenza tra i due concetti, tale per cui la crisi aziendale intende comprendere anche lo stato di insolvenza.

8. Nella prospettiva del “going-concern” la valutazione della crisi aziendale deve pertanto emergere dalla sinergia di più fattori e, quindi, da un’analisi integrata degli stessi.
9. In tale quadro normativo si è inserita la legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 “*Delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza*”, che ha fornito delle indicazioni utili ai fini della redazione del presente Programma ed ha creato delle aspettative in merito all’adozione della legge attuativa che, in primis, introdurrà il concetto di “Stato di crisi”, inteso come “*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*”

2. Criteri.

1. Nella predisposizione del presente Programma si intende prendere in considerazione sia i fattori interni che esterni alla società, in grado di determinare lo stato di crisi aziendale, al fine di individuare gli indicatori attraverso i quali identificare le “soglie di allarme” idonee a richiedere l’attenzione degli organi societari e l’adozione delle misure e dei provvedimenti idonei e necessari.
2. In tale contesto è pertanto necessario individuare indicatori:
 - Di natura finanziaria, attinenti all’aspetto finanziario della gestione aziendale, ponendo in risalto elementi che incidono negativamente sulla sana gestione finanziaria.
 - Di altra natura, intesi come indicatori residuali non monetari da considerare caso per caso in ragione del contesto societario.
3. Il presente Programma, a seguito di una prima applicazione annuale, potrà essere oggetto di aggiornamento sui contenuti e gli indicatori ove sussistano ragioni:
 - Di carattere normativo;
 - Di carattere organizzativo o di riassetto societario.

4. Analisi interna

S.A.BA.R. SPA

1. S.A.BA.R. S.p.a. è una società a controllo pubblico ed ha per oggetto l'attività di esecuzione di servizi diretti e/o indiretti di trasporto in conto proprio, smaltimento, stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti; eventuali attività di servizi di trasporto in c/terzi verranno svolte indirettamente avvalendosi di soggetti terzi abilitati.

S.A.BA.R. Servizi S.r.l.

2. S.A.BA.R. Servizi S.r.l. è una società in house, a totale partecipazione pubblica che ha per oggetto l'attività di: esecuzione di servizi di raccolta, trasporto rifiuti, nonché lo spazzamento stradale, di aree pubbliche, lo sgombero della neve e ogni attività accessoria e funzionale al mantenimento dell'igiene ambientale e sanitaria in genere, compresi i ripristini ambientali, la cura del verde, dell'arredo urbano, la manutenzione delle strade, degli immobili e degli impianti tecnologici e i servizi cimiteriali dei Comuni soci. La società opera in affidamento diretto (affidamento in house providing) da parte dei comuni unici soci nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di settore o ambito, e svolgerà oltre l'80% della sua attività nell'esecuzione di compiti ad essa affidati dai comuni soci.

5. Indicatori e soglia di allarme

1. Come anticipato al precedente articolo 2 comma 2, l'individuazione degli indicatori afferisce a differenti tematiche.
2. L'elaborazione degli indicatori è valido per S.A.BA.R. S.p.a. e per S.A.BA.R. Servizi S.r.l. ed è stato elaborato al fine di creare una sinergia tra gli organi societari.

TABELLA 1

INDICATORE	Periodicità del controllo
Disponibilità liquide inferiori a € 20.000	Trimestrale da parte dell'organo di controllo
Perdite su crediti superiori al 7% dei ricavi complessivi ¹ .	Annuale ex art 6

¹ Qualora le perdite sui crediti risultassero annualmente superiori al 7% dei ricavi complessivi si porrebbe un problema di redditività della gestione caratteristica aziendale. Valori compresi tra il 2% e il 3% risultano fisiologici.

3. Il verificarsi di uno o più degli indicatori di crisi aziendale, determina l'insorgere di "soglia di allarme".

6. Vigilanza, provvedimenti e compiti degli organi sociali

1. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio annuale, l'organo di controllo e quello amministrativo controllano la verifica di uno o più degli indicatori e individuano l'eventuale grado della soglia di allarme in essere.
2. L'organo amministrativo, a seguito della verifica annuale di cui al punto 1, fornisce tempestivamente una comunicazione all'Assemblea dei soci e all'Organismo di Vigilanza per garantire conoscenza e consapevolezza dello stato di fatto.
3. L'Assemblea dei soci, sulla base della comunicazione pervenutagli da parte dell'organo amministrativo, esprime una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove emergano soglie di allarme, formulano gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento, contenente i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminare le cause dello stato di allarme della crisi d'impresa.
4. Entro 2 mesi dalla formulazione degli indirizzi da parte dell'Assemblea, l'organo amministrativo predispone il piano di risanamento e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, per potervi tempestivamente dare attuazione.
5. Salvo che non venga previsto diversamente dalla legge, non sono considerate provvedimento adeguato, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del TUSP, le previsioni di un risanamento delle perdite da parte della pubblica amministrazione socia, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli organi societari che riscontrino, in qualunque momento, una "soglia di allarme" almeno grave, dovranno comunicarlo all'organo amministrativo il quale provvederà a convocare l'Assemblea e porre in essere le procedure di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

7. Segnalazioni inadempimenti

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del TUSP, la mancata adozione di provvedimenti adeguati al verificarsi di "soglie di allarme", costituisce grave irregolarità nella gestione ai sensi degli articoli 2409 e 2476 c.c.

8. Approvazione e pubblicazione

La presente Relazione, a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di S.A.BA.R., sarà oggetto di pubblicazione sul sito web di S.A.BA.R. S.p.a. e S.A.BA.R. Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016.

Novellara (RE) lì 30/05/2018